



Sentenza N.	██████████ / 17
R.G.	██████████
Cron.	██████████
REP.	██████████

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE di PACE di NAPOLI, nella persona della dott.ssa Ida CAMERA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. ██████████ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in discussione all'udienza del 01 Marzo 2017 e promossa da:

██████████ (P.I./C.F.: ██████████), in pers. del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Andrea Gaudino, con studio in Napoli, P.zza G. Bovio n.14

**OPPONENTE**

**Contro**

Enel Energia S.p.A., in pers. del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to ██████████ e ██████████, tutti elett.te dom.ti in Napoli, C.so V. Emanuele n.42, presso lo studio dell'Avv.to ██████████

**OPPOSTO**

**Oggetto:** opposizione d.i.n.8611/15

**Conclusioni:** come da verbali di causa

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 132 c.p.c. così come novellato il giudicante è esentato dall'illustrare lo svolgimento del processo.

L'Enel Energia S.p.A., attore sostanziale del presente giudizio, instaurava con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna di [REDACTED] al pagamento delle somme portate da fatture di conguaglio [REDACTED] relative agli anni 2008-2009-2010.

Con l'opposizione instaurata avverso d.i.n.8611/15, per € 2.185,46, l'opponente, convenuto sostanziale nel giudizio de quo, negava la debenza delle somme richieste deducendo, tra l'altro, il mancato recapito delle fatture indicate ed eccepiva, altresì, la maturata prescrizione del diritto a riscuotere gli importi da parte dell'opposta Enel.

Precisava, inoltre, di aver contestato le fatture [REDACTED] relative allo stesso periodo, e di aver poi ricevuto fattura di storno degli importi richiesti.

Per contro, l'opposta società insisteva nelle proprie richieste.

Ciò posto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione, così come formulata dall'opponente, in quanto smentita da documentazione in atti (missiva Enel del 12/11/12, allegata alla produzione dello stesso opponente, nonché diffida e messa in mora ricevuta dall'opponente in data 29/04/14, allegata alla produzione dell'opposto).

Rileva il giudicante che, in tema di azione di adempimento di un contratto di somministrazione, nella specie di energia elettrica, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt.1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione asseritamente inadempita, nonché allegare l'inadempimento dell'altro contraente totale o parziale e, ciò fatto, spetta al debitore allegare di avere esattamente adempiuto (exmultis: Cass. civ., SS.UU.30.10.2001n.13533).

Sul tema, poi, la S.C. ha più volte affermato, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea in linea di massima a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione degli importi esposti nella bolletta, spetta alla società somministrante fornire la prova del quantum richiesto.

A supporto della domanda, l'Enel depositava in atti: 1.decreto ingiuntivo n. 8611/15 e fatture ingiunte, 2.diffida e messa in mora ricevuta dall'opponente in data 29/04/14, 3.missive Enel del 08/11/10, 03/04/12 e 16/01/12, 4.fatture di rettifica [REDACTED], recanti rispettivamente lo storno degli importi di € 4.339,32 ed € 4.279,69.

Dall'esame delle risultanze istruttorie il rapporto contrattuale non appare contestato, mentre la contestazione verte sulla fatturazione di conguaglio relativa agli anni 2008-2009-2010.

Nello specifico le fatture [REDACTED] portate dal decreto opposto, appaiono riferibili allo stesso periodo di cui alle fatture [REDACTED] recanti invece lo storno di importi precedentemente addebitati, mentre la fattura [REDACTED], attivata anch'essa con il procedimento

monitorio, è una fattura di storno dell'importo di € 49,92, contenente l'avvertenza "nulla è dovuto per tale documento".

A fronte delle contestazioni dell'opponente, nonché delle incongruenze della documentazione in atti, la società, attrice sostanziale, avrebbe quantomeno dovuto produrre dati e fatturazioni ricevute dal distributore territorialmente competente e ciò al fine di fornire prova di quanto richiesto.

In difetto del deposito della documentazione necessaria a supportare la domanda, l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.n.55/14.

### P.Q.M.

Il giudice di pace definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni e diversa istanza rigettata, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8611/15
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 76,00 per esborsi ed €1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.

Napoli, 25 Maggio 2017

Il Giudice di Pace  
D.ssa Ida Camera

DEPOSITO AL TRIBUNALE

NAPOLI, IL

29 MAG 2017

Il Giudice di Pace  
Ida Camera  
NAPOLI